



Comune di Tarzo

Regolamento di Polizia rurale – Stralcio relativo alla gestione e uso
dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18.11.2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2024

SOMMARIO

SEZIONE A - Gestione Potature e Biomasse	4
Art. 1/A Accensione Fuochi	4
Art. 2/A Gestione delle biomasse vegetali	6
SEZIONE B - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari	8
Art. 1/B - Definizioni	8
Art. 2/B - Campo di applicazione	10
Art. 3/B - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria	11
Art. 4/B - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	12
Art. 5/B - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica	12
Art. 6/B - Adozione delle tecniche di lotta guidata	20
Art. 7/B – Esecuzione dei trattamenti erbicidi	20
Art. 8/B - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	22
Art. 8B/bis – Accesso ai fondi privati	23
Sanzioni	24
Revisione e aggiornamento	26
Allegati	26

SEZIONE A - Gestione Potature e Biomasse

Art. 1/A - Accensione di fuochi

1. Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, constatata la presenza di condizioni meteo-climatiche e orografiche sfavorevoli presenti nell'area della DOCG Conegliano - Valdobbiadene e considerate le concentrazioni di fondo di PM10, PM2,5 e Benzo(a)pirene, è vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali è pratica agronomica espressamente vietata. Tale disposizione applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n.1787/2004 e D.M. n.5706/st del 2004 e DGR n. 238 del 02.03.2021), nonché della normativa regionale (D.G.R. n. 347/2006, D.G.R. n. 3922/2008, Circolare del Direttore del Dipartimento Ambientale Regionale del 23.02.2014, prot. n. 83370)¹. Inoltre il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 57/2004 e relativo aggiornamento approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016, come anche diverse indicazioni di misura di contenimento degli inquinanti atmosferici della Provincia di Treviso, prevedono il divieto di combustione dei residui vegetali, come da ultime, DGR n. 238 del 02.03.2021 e D.L. n. 69/2023, convertito in L. n. 103/2023.
2. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e in conformità alla D.G.R.V. n.122 del 10 febbraio 2015 nonché ai pareri espressi dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ARPAV e dalle Unità Locali Socio Sanitarie AULSS 2 MARCA TREVIGIANA ², è facoltà di ogni Comune prevedere deroghe a carattere eccezionale al divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali così come previsto al precedente comma 1, in presenza di determinate caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non

¹ *Dec. Cons. Region. 57/2004 - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;*
D.M. 16/01/2004 n. 44 "Recepimento Direttiva 1999/13/CE delle emissioni in atmosfera";
D.G.R. 2130/2012 "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera - nuova zonizzazione del territorio regionale "
D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 - Norme in materia ambientale;
Codice Penale art. 674

² *DGRV n.122 del 10 febbraio 2015 Indicazioni inerenti la combustione residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006;*
Parere ULSS 7, 8, 9 del Veneto trasmesso dalla Provincia di Treviso con Prot. n. 2014/0138429.

trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli. Considerato che gli agenti inquinanti si concentrano maggiormente nel semestre freddo, indicativamente dal 1° ottobre al 31 marzo, con il conseguente rischio per la salute umana e per l'ambiente, l'attività di bruciatura in deroga, comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose potrà avvenire:

- in orario diurno mezz'ora prima del sorgere del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto;
 - sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);
 - utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità;
3. L'attività di bruciatura in deroga deve essere segnalata all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo recante indicazione del luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.
 4. La dichiarazione sostitutiva di avvalersi della deroga per le combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli si intende riferita esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo. Gli Uffici comunali effettueranno a campione i controlli di competenza.
 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, è facoltà dell'Amministrazione comunale, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche suscettibili di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità.
 6. L'Amministrazione comunale può applicare i commi 2 e 3 del presente articolo attraverso ordinanza sindacale.
 7. La bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 8. Fuori dai casi previsti dai precedenti commi 2 e 5, la bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammessa a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
 9. Nei casi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, i residui vegetali da bruciare devono essere collocati ad una distanza minima di 30 mt dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o

materiali infiammabili), e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia.

10. La bruciatura nei casi di cui ai commi 2 e 5 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.
11. Il proprietario del fondo o il conduttore, nei casi di cui ai commi 2 e 5, deve assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
12. Le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Art. 2/A - Gestione delle biomasse vegetali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 387/2003, che testualmente riprende la Direttiva 2001/77/CE, si definisce biomassa “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”
2. La biomassa vegetale come paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale prodotto da interventi silviculturali, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., può essere considerato “combustibile” e rientra nella definizione delle “biomasse” contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

4. Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Nei casi previsti dal D.M. 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.
5. E' consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.
6. Ad integrazione e supporto del presente articolo, si allega la ricerca denominata "Progetto PRO.S.E.C.CO (Produzione Sostenibile di Energia da Combustione e di Compost)", condotta dall'Università degli Studi di Padova - TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, concernente un apposito studio sulla tematica delle biomasse presenti nell'area della denominazione "Conegliano – Valdobbiadene".

SEZIONE B - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari

Art. 1/B - Definizioni

1. Si definisce territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, l'ambito collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.
2. Si definiscono "Prodotti Fitosanitari" (PF) quelle miscele contenenti una o più sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento CE n. 1107/2009, applicabile anche a coformulanti e coadiuvanti), destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

In base all'attività svolta, i gruppi principali di PF sono: fungicidi, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, erbicidi, fitoregolatori, fisiofarmaci repellenti e modificatori del comportamento.

3. Si definisce "tempo di persistenza ambientale" il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei PF usati o dei loro metaboliti nell'ambiente.
4. Si definisce "intervallo di sicurezza" o "tempo di carenza" il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, nel caso di derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento e il consumo: il rispetto di tale intervallo è finalizzato a preservare la produzione da eventuali residui di sostanze attive e/o loro metaboliti che, se presenti, dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente.
5. Si definisce "tempo di rientro" il periodo di tempo, espresso in ore, che intercorre tra il trattamento e l'accesso successivo nel campo trattato senza Dispositivi di Protezione

Individuale (DPI).

6. Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
7. Si Si definiscono “aree di protezione” o aree sensibili tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d’acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
8. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l’insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all’utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 11), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde “primario” e “secondario” - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all’interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. All’interno la categoria “Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” si individua al comma 9 la sottocategoria:
9. Siti altamente sensibili: strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l’intero anno o per uno o più periodi dell’anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l’infanzia, le Scuole per l’infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità

educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.

10. Popolazione interessata: (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma 1) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.
11. Gruppo vulnerabile: in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
12. I corpi idrici sono identificati nella cartografia regionale, sono esclusi dai corpi idrici:
 - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Art. 2/B - Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti, tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori di PF, sia professionali (a cui afferiscono anche i contoterzisti) sia delle aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti.
3. L'utilizzo dei PF in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d'azione nazionale. Specificamente vengono definiti "aree extra agricole" tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature

stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

4. Per l'utilizzo di PF in aree extra agricole, ricadenti nella tipologia di cui all'art. 1 comma 8 e 9, si seguono le disposizioni indicate in riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1-al verbale del 5 luglio 2017, "Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione." <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario>

Art. 3/B - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare alla Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa Fitosanitario, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi per la vegetazione, o per i suoi prodotti, non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, devono essere segnalate le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1 stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti di vigneti o frutteti o negli ex coltivi non più in produzione, è obbligatorio eseguire le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi degli organismi nocivi di cui al comma 1:
 - a) estirpazione totale delle piante di vite e da frutta, incluso il portinnesto, e dei loro selvatici;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpazione totale, di cui al punto a), il conduttore e/o il proprietario deve comunque provvedere ad eseguire i trattamenti fitosanitari e le eventuali altre misure di lotta obbligatoria e non emanate dalle autorità competenti (Regione del Veneto - Unità Organizzativa Fitosanitario, ecc.), secondo le modalità e le tempistiche stabilite;

- c) I trattamenti fitosanitari di cui al punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti non oltre i sette giorni dall'avvenuta esecuzione, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
 - d) .In ogni caso è obbligatorio rispettare le disposizioni di difesa obbligatoria emanate dalla Regione Veneto.
4. Gli Enti territoriali competenti svolgono attività ispettiva di controllo sul rispetto degli obblighi di cui al punto 3.

Art 4/B - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

- 1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
- 2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
- 3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.
- 4. In ogni caso è obbligatorio rispettare le disposizioni di difesa obbligatoria emanate dalla Regione Veneto.

Art. 5/B - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

- 1. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di PF che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
- 2. Al fine di verificare l'elenco delle sostanze attive fitosanitarie utilizzabili in agricoltura si fa riferimento alle Linee Tecniche di difesa integrata. Le linee Tecniche, riferimento per la difesa integrata volontaria, oggi, rappresentano un utile orientamento per la totalità delle aziende, che sono tenute a rispettare le norme in materia di difesa integrata obbligatoria su tutto il territorio. (Direttiva 2009/128/CE, D. Lgs. n. 150/2012, D.M. 22.01.2014, Reg. CE 1107/2009 e ss.mm.ii.). Sono aggiornate annualmente e disponibili sul portale fitosanitario della Regione del Veneto

<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/manuali-di-difesa-integrata>

3. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG.
4. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - In ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso e in ambiti extra agricoli.
 - Quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
 - E' inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
5. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei PF è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D. Lgs. 81/2008), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione. (Si faccia anche riferimento agli Indirizzi generali per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari approvati con DGR 1082/2019, All.A, e come previsto dal Disciplinare Tecnico del Sito Unesco, DGR 1507/2019, punto 3.12, delle Norme di Conservazione)
6. E' vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).
7. Durante l'effettuazione dei trattamenti, i PF non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.
8. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate: le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 1/B, punti 8 e 11), i Siti altamente sensibili (art. 1/B punto 9), le abitazioni e le

pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 1/B, punto 10). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:

- a) le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;
- b) le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.

Le aree individuate ai sensi dei punti a) e b) dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale – “Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse” (Vedi facsimile di dichiarazione allegata).

9. In applicazione della D.G.R. n. 1082 del 30.07.2019, si prevede che il confine delle aree identificate come siti altamente sensibili, così come definite all'articolo 1 comma 9 del presente Regolamento e puntualmente individuate dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'ULSS competente per territorio, e pubblicate sul sito comunale, vanno riportati in cartografia 1:5000 e rese disponibili sul sito e sono oggetto di periodico aggiornamento. La mappatura deve includere tutte le aree utilizzabili dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari. Nella fascia di 40 m dai confini della fascia di rispetto si conferma il divieto dell'uso di PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo: H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373. Eventuali deroghe potranno essere concesse agli enti con

scopi di ricerca e sperimentazione. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente comma, dovranno essere annotati entro le 48 ore registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di PF in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, e alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf

10. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

a. 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- Prodotti classificati per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 – H310 – H330 – H340 – H350 – H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'allegato II del Reg. CE n. 110/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40m.
- Prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

b. 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:

- Prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.

Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza di 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano, a titolo esemplificativo, nelle tabelle seguenti di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a

tunnel:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10	X	X	X	
10		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva almeno del 50%.

Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo di ugelli di Fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

- c. 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva almeno del 50%.

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico (30)"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro
5	X	X	
5		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva almeno del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

11. Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui al comma 9. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.
12. L'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, può imporre una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 1/B, punto 8) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 1/B, punto 10).
13. In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:
 - nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle

abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;

- adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
- in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.

14. Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 10, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

15. In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.

16. Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 5/B, comma 10, lettere a) e b).

17. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico

delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

18. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, così come individuate nelle relative delibere di consiglio comunale, è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.
19. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati(31) si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.
20. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.
21. Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 19 del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.
22. In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.
23. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni metereologiche, che possono creare grave

danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Art. 6/B - Adozione delle tecniche di lotta guidata

1. Nella provincia di Treviso e in particolare nell'area DOCG Conegliano -Valdobbiadene operano strutture con competenze in lotta guidata o ragionata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è doveroso seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori dei Comuni del territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato, tra quelli coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale presso il Consorzio Difesa Treviso, per ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti fitosanitari effettivamente necessari.
2. I comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Art. 7/B - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. Dal 1° gennaio 2019 non è più consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva a base di Glifosate su tutte le colture tanto erbacee quanto arboree ovvero seminativi, frutteti, vigneti e su tutto il territorio comunale.
2. È consentito l'uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva diversa dal Glifosate solo su seminativi, e nel caso di frutteti e vigneti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) limitatamente al piede della pianta nei frutteti e vigneti giovani fino al terzo anno di età;
 - b) frutteti e vigneti in aree di pendenza dove non risulta possibile l'utilizzo di mezzi meccanici;
 - c) nei limitati casi di cui ai punti precedenti, non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:

- indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372,
 - indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362;
- d) in tutte le colture è consentito l'utilizzo di erbicidi di origine naturale e biologica.
3. Nei casi di cui al comma 2, durante l'utilizzo, la distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. E' vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.
 4. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
 5. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
 6. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro i sette giorni nel "Registro dei trattamenti" di cui al D.Lgs. 150/2012, art. 16, commi 3 e 4, auspicabile entro le 48 ore. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione del Veneto al disponibile sul sito internet (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

7. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
8. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di due trattamenti di diserbo all'anno, da preferire quello autunnale e di norma da eseguire su vegetazione bassa qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare vegetazione alta, queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.³
9. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm. Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui all'art.5/B del presente regolamento.⁴

Art. 8/B - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con PF e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro indicato nell'etichetta del PF.
2. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
 - b) quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
3. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" o altre frasi equivalenti. Il modello è disponibile nell'Allegato A Figura 1 del DGR 1082/2019 e ss.mm.ii. (Vedi Allegato).

³ Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare volumi ridotti di miscela fitoiatrice, ponendo sempre attenzione a non scendere al di sotto della dose minima per ettaro indicata in etichetta (che va riferita alla superficie effettivamente trattata).

⁴L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura costituito da sostanza organica.

4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduuttore del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art.8/B bis - Accesso ai fondi privati

1. Ogni accesso ai fondi privati che sia in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzato dal proprietario o conduuttore.
2. E' vietato attraversare terreni, capezzagne, sentieri e strade agricole e campi privati, con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e qualsiasi mezzo motorizzato in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia. Per l'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, dal DGR 1133/2017, all'allegato A, ha approvato il modello di verbale, accertamento e contestazione, da utilizzare in sede di controllo.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dall'art. 16 dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.
4. Per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii ad eccezione dell'art. 5/B per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come stabilito dalla L.R. 23/1994, art. 9, comma 4.
5. L'art. 7/B comma 9, si applica la sanzione applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii per ogni infrazione commessa su deca-ara o frazione di deca-ara.
6. La reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente, individuate ai sensi dell'art. 8-bis della dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii., è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista;
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla sezione B, il decreto legislativo n. 150/2012, all'art. 24 prevede per gli utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti) le seguenti sanzioni per:
 - a) acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo": salvo che il fatto costituisca reato,

chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 9 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 20.000,00;

- b) mancato controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'art. 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00;
 - c) mancato rispetto misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 20.000,00;
 - d) mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti: salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti così come stabilito dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
8. E' comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 674 Codice Penale, e delle altre norme penali poste a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità dal Codice Penale e dalle Leggi speciali.

Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento con periodicità, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

Allegati:

Allegato I -

- *Vendita di prodotti fitosanitari;*
- *Gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati;*
- *Acquisto di prodotti fitosanitari;*
- *Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole.*

Allegato II – Glossario

Allegato III - lettura della etichetta dei prodotti fitosanitari e della scheda di sicurezza – Nota Ministero dell’Ambiente: classificazione etichettatura ed imballaggio delle sostanze

Allegato IV - Glossario macchine irroratrici

Allegato V - Fac simile cartello trattamenti fitosanitari